

Capitolo IV

Diritti civili e LIBERTÀ

2° rapporto supplementare



53

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

3. IL DIRITTO DEL MINORE ALLA LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE

30. Ai sensi degli artt. 2, 14 e 29 della Convenzione, il Comitato ONU raccomanda che l'Italia assicuri che i genitori, in particolare quelli di origine straniera, quando compilano i relativi moduli, siano a conoscenza della non obbligatorietà dell'educazione religiosa cattolica.

CRC/C/15/Add.198, punto 30

Nel dare riscontro alla raccomandazione del Comitato ONU il Rapporto governativo²⁶ ribadisce che «l'insegnamento della religione cattolica (IRC) è facoltativo, come espressamente confermato, già nel 1989, anche dalla Corte Costituzionale²⁷». Tuttavia non contiene informazioni in merito a

quanto è stato fatto in questi anni per garantire che la scelta di avvalersi dell'IRC sia effettivamente facoltativa.

Per non avvalersi dell'IRC occorre compilare un modulo²⁸, fornito dalla scuola e conforme a quello allegato alla Circolare Ministeriale²⁹, al momento dell'iscrizione annuale e ha effetto per l'intero anno scolastico di riferimento. Nel Rapporto governativo non viene fornita nessuna informazione in merito alla disponibilità di tali moduli in lingua non italiana o circa le modalità della loro distribuzione.

Dai dati presentati nell'Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia³⁰, pubblicato dal Servizio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana³¹, in collaborazione con l'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto, si evince che gli alunni che si sono avvalsi dell'IRC nell'anno scolastico 2007/2008 rappresentano **circa il 91,1%³² della totalità degli studenti³³**. Negli ultimi 15 anni c'è stata quindi una perdita complessiva di più di due punti percentuali di studenti che si avvalgono dell'IRC, che secondo quanto riportato nell'Annuario potrebbe essere causata anche dalla «[...] presenza di stranieri appartenenti ad altre religioni e non sufficientemente informati sulla natura dell'IRC in Italia³⁴». La percentuale di studenti che decidono di non avvalersi dell'IRC si rileva maggiore nelle Regioni del Nord e Centro Italia, in particolare nel 2008 la Toscana ha registrato una perdita del 17,8% ed è stata la regione che ha manifestato il più forte decremento. Le Regioni del Sud Italia, soprattutto la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia mantengono invece una frequenza dell'IRC superiore al 97%³⁵.

Gli studenti che non si avvalgono dell'IRC dovrebbero poter scegliere un'attività tra le seguenti alternative: a) attività didattica e formativa; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) libera atti-

²⁸ MODULO D - Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

²⁹ *Libertà di scelta. Piccola Guida per una scelta consapevole dell'insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola pubblica*, a cura dell'Associazione 31 ottobre, Per una scuola laica e pluralista.

³⁰ *Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia. Anno scolastico 2007/2008 (quindicesima edizione)*, disponibile su www.chiesacattolica.it

³¹ La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) è l'assemblea permanente dei vescovi italiani. Da quindici anni la CEI raccoglie nell'Annuario sull'IRC in Italia, dati sul numero di studenti che si avvalgono o meno dell'IRC, sulle attività svolte alternativamente all'IRC e sulla composizione del corpo docente.

³² La ricerca è stata effettuata avvalendosi delle informazioni fornite dalle diocesi italiane. Nell'edizione 2008 hanno partecipato al censimento degli studenti di 203 diocesi italiane con una base di studenti di riferimento di 6.710.277 unità, con una copertura della popolazione scolastica delle scuole statali italiane pari all'83,3% del totale. *Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia*, op. cit., pag. II.

³³ *Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia*, op. cit., pag. II.

³⁴ *Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia*, op. cit., pag. II.

³⁵ *Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia*, op. cit., pag. VIII.

²⁶ Rapporto governativo, op. cit., pag. 46 e 47.

²⁷ Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 1989, n. 203.

Capitolo IV

Diritti civili e LIBERTÀ

2° rapporto supplementare



54

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

vità di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; d) uscita dalla scuola. La scelta delle attività alternative è effettuata mediante un modulo³⁶ al momento dell'inizio delle lezioni e ha effetto per l'intero anno scolastico di riferimento. Come evidenziato anche nel Rapporto governativo la facoltà di non avvalersene è più agevole da esercitare se gli allievi che non vogliono seguire l'insegnamento in questione frequentano la scuola secondaria, in quanto hanno un'età tale da poter entrare posticipatamente o uscire da scuola un'ora prima, mentre è più difficoltoso per gli alunni delle scuole d'infanzia e primaria³⁷. Infatti l'incremento delle quote di rinuncia all'IRC risulta maggiore proprio nelle scuole secondarie di II grado³⁸.

Tuttavia nel Rapporto governativo **non è riportata alcuna informazione o dato rispetto alle attività didattiche alternative che vengono proposte all'interno degli istituti scolastici**. Dai dati diffusi dall'Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia si evince che nel 48,1% dei casi l'attività alternativa scelta è l'uscita dalla scuola, mentre l'attività didattica e formativa si registra nel 9,9% dei casi, lo studio assistito nel 17,2%, e lo studio non assistito nel 24,8%³⁹. In particolare, il 21,9% degli studenti frequentanti la scuola superiore di I grado si avvale della facoltà di uscire dall'istituto, e tale percentuale aumenta nelle scuole secondarie di II grado, arrivando al 57,6% con il 29% degli studenti che sceglie di svolgere attività di studio non assistito⁴⁰. Tali dati sembrerebbero porre in evidenza l'assenza di valide alternative didattiche all'ora di IRC, soprattutto negli istituti superiori di II grado. Si segnala in merito la mancanza di riscontri da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) relativamente alla richiesta di informazioni in merito alle attività didattiche alternative proposte dalle scuole ai fini dell'aggiornamento del presente Rapporto.

Si segnala infine l'avvio di un acceso dibattito in merito alla partecipazione a pieno titolo dei docenti dell'IRC, o delle attività formative alternative all'IRC, alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione dei crediti scolastici⁴¹. Il TAR del Lazio lo scorso luglio ha accolto due ricorsi presentati da alcuni studenti e da alcune associazioni laiche ed atee, che chiedevano l'annullamento dell'Ordin-

nanza Ministeriale emanata dall'ex Ministro della Pubblica Istruzione e adottata durante gli esami di Stato del 2007⁴². La sentenza del TAR ha stabilito che i docenti di religione, non avendo diritto a concorrere con il proprio insegnamento alla formazione del voto finale, non possono partecipare a pieno titolo agli scrutini⁴³ e che non possono essere considerati legittimi i crediti scolastici attribuiti all'IRC o ad attività formative alternative all'IRC. Ad agosto, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato contro tale sentenza⁴⁴.

Il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e agli Uffici Scolastici Provinciali (USP)** di porre in essere misure idonee per garantire che tutti i genitori, in particolar modo quelli d'origine straniera, siano messi a conoscenza della facoltà di non avvalersi dell'IRC al momento dell'iscrizione scolastica, attraverso informazioni predisposte anche nelle principali lingue straniere più diffuse tra i genitori e gli studenti frequentanti la scuola;
2. Agli **Uffici Scolastici Provinciali (USP)** di effettuare un monitoraggio sulle attività alternative offerte e di promuovere la realizzazione di valide attività alternative didattiche che contribuiscano alla formazione dello studente.

³⁶ Circolare Ministeriale n. 4 MIUR/AooDGOS prot. N. 381/R.U.U., pagg. 15 e 16, Roma 15 gennaio 2009.

³⁷ Rapporto governativo, op. cit., pag. 47.

³⁸ *Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia*, op. cit., pagg. II e III.

³⁹ *Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia*, op. cit., pag. X.

⁴⁰ *Annuario sull'insegnamento della religione cattolica in Italia*, op. cit., pag. X.

⁴¹ Si veda www.edscuola.it/archivio/norme/varie/sentarlazio7076_09.pdf

⁴² Ordinanza Ministeriale n. 30/2008 prot. 2724 recante «Istruzioni e Modalità per lo svolgimento degli Esami di Stato».

⁴³ Corriere della Sera, www.corriere.it/cronache/09_agosto_12/religione_cel_contro_tar_fcab20a0-8720-11de-a53e-00144f02aabc.shtml

⁴⁴ Comunicato Stampa del MIUR del 12 agosto 2009, disponibile su www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/120809.shtml

⁴⁵ Centro Studi Minori e Media e Telefonia Mobile, *Indagine Conoscitiva sull'uso del cellulare da parte di bambini e ragazzi*, Firenze dicembre 2007; Movimento Difesa del Cittadino Dipartimento Junior, *Baby Consumers e Nuove Tecnologie. Il rapporto sui consumi dei Minori*, settembre 2007; Save the Children Italia, *Profili da sballo. Gli adolescenti italiani e i social network. L'uso di Community, Istant messaging e Social Network*, *Indagine presso gli adolescenti di 13-17 anni*, febbraio 2008.